



DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE N. 238/2024

Napoli, 30 aprile 2024

Oggetto: indennità reperibilità.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- la legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni denominata *"Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano"*, nel definire l'ATO Unico Regionale, ha istituito l'Ente Idrico Campano quale Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Regionale;
- il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dipendente delle gestioni commissariali delle disciolte Autorità d'Ambito è stato trasferito, contestualmente all'avvio delle attività, all'Ente Idrico Campano, a titolo definitivo, a decorrere dal 1° gennaio 2019;
- per effetto delle procedure concorsuali di cui alla deliberazione del Comitato Esecutivo 28 luglio 2021, n. 34 la provvista dotazionale risulta ad oggi ampliata con altri ulteriori dipendenti ascritti all'Area dei Funzionari ed all'Area degli Istruttori per un numero complessivo di 10 nuovi assunti (*al netto delle figure dirigenziali*);
- l'Ente Idrico Campano ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, giusta previsione dell'art. 7, comma 2, della richiamata legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15;
- "[...] all'Ente Idrico Campano EIC si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come previsto dall'art. 9, comma 2, della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15;
- ai sensi dell'art. 15-bis, comma 7, della legge regionale 2 dicembre n. 15 il Direttore Generale *"dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'EIC, coordina le strutture operative, ed in particolare:*
 - *ha la responsabilità del personale, del funzionamento degli uffici e della gestione del personale"*
 - *adotta il programma annuale delle attività dell'Ente, attribuisce gli incarichi dirigenziali, definisce gli obiettivi dei dirigenti e assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali, controlla l'attività dei dirigenti ed interviene in loro sostituzione in caso di inerzia;*
- con deliberazione del Comitato Esecutivo 25 marzo 2024, n. 2 è stata approvata la proposta di *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione EIC 2024-2026"*.

Premesso, altresì, che

- con deliberazione del Comitato Esecutivo 22 dicembre 2023, n. 59 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024/2026;
- con deliberazione del Comitato Esecutivo 25 marzo 2024, n. 4 è stata approvata la variazione al Bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024/2026;
- con deliberazione del Comitato Esecutivo 25 marzo 2024, n. 5 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026.

Tenuto conto che:



- la Delegazione Trattante, nelle sedute del 15 e 23 febbraio, ha siglato la pre-intesa sul Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) del personale non dirigente per il triennio 2024-2026 nonché sull'accordo di parte economica sulla ripartizione delle risorse per l'annualità economica 2024;
- il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole sul provvedimento menzionato, corredato dall'apposita Relazione illustrativa tecnico-finanziaria prevista dall'art. 40, comma 3-sexies, del D. Lgs. n. 165/2001, nonché sull'ipotesi di CCDI 2024-2026 e di accordo di parte economica;
- in data 3 aprile 2024, è stato sottoscritto in via definitiva il CCDI del personale non dirigente per il triennio 2024-2026 che contempla l'accordo di parte economica per l'annualità 2024, a seguito dell'avvenuta approvazione da parte del Comitato Esecutivo della deliberazione 25 marzo 2024, n. 3 avente ad oggetto "Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI). Parte normativa 2024 - 2026 e parte economica 2024. 2026. Approvazione."

Preso atto che

- il CCDI 2024/2026 - in coerenza con quanto previsto dal CCNL 2016/2018 - Comparto "Funzioni Locali" - ha introdotto tra gli istituti quello della reperibilità provvedendo a disciplinarne l'applicazione con un apposito articolo il cui contenuto è di seguito testualmente riportato (art. 24 - Reperibilità):

"1. È istituito il servizio di reperibilità per le aree di seguito indicate:

Area di attività	Numero massimo di dipendenti che accedono al servizio di reperibilità
Staff	1 (autista)

I primi 6 turni di reperibilità sono remunerati al costo unitario di € 10,33; a partire dal settimo turno la remunerazione è pari ad € 13,00 (a norma art. 24 comma 4 CCNL 21 maggio 2018) per 12 ore al giorno.

Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.

2. In caso di chiamata, per le suddette ragioni, di norma, l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

3. Il dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 8 volte in un mese.

4. L'indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.

5. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell'art. 38, comma 7, e dell'art. 38-bis, del CCNL del 14 settembre 2000 o con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui al comma 1.



6. *La disciplina del comma 6 non trova applicazione nell'ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale, secondo il turno assegnato; per tale ipotesi trova applicazione, invece, la disciplina di cui all'art. 24, comma 1, del CCNL del 14 settembre 2000.*
7. *Le attività, nel caso di personale impegnato nell'ufficio di supporto al Presidente, sono gestite dal Responsabile dell'Ufficio di Staff, di concerto con il settore Contabilità e con l'ufficio Paghe.*
8. *L'indennità di reperibilità viene erogata il mese successivo a quello dello svolgimento dei periodi di disponibilità.*
9. *Il dipendente, di norma, deve raggiungere il luogo di lavoro entro 30 minuti, salvo tempi di percorrenza tragitto casa - sede di lavoro maggiori. In caso di irreperibilità o di ritardo (salvo causa di forza maggiore da giustificare) il dipendente viene sospeso dalla reperibilità per un mese.*
10. *Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alla disciplina contrattuale vigente. In caso di indisposizione o altri motivi che non permettano la disponibilità al pronto intervento, l'indennità di reperibilità non è corrisposta.*
11. *Nelle giornate di sabato, domenica e nei festivi infrasettimanali, l'orario di reperibilità avrà una durata massima di 24 ore."*

Considerato che nell'ambito dei processi di riorganizzazione complessiva della struttura, con particolare riferimento alla struttura di Staff ed alle esigenze istituzionali della Presidenza, è emersa la necessità di contemplare istituti in grado di consentire l'attivazione di presenze tempestive e, pertanto, si è reso necessario prevedere un'unità di personale da adibire al servizio di pronta reperibilità.

Ritenuto

- la propria competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in ragione delle funzioni attribuite e svolte;
- l'insussistenza di conflitti di interessi ex art. 6-bis della legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii. e per quanto previsto dalla legge del 6 novembre 2012, n. 190.

Dato atto

- della verifica, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, della regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa in riferimento alla presente determinazione;
- che le risorse occorrenti per finanziare l'istituto di cui trattasi sono appostate nel Fondo per le Risorse decentrate per come riportato negli allegati alla Relazione tecnico-finanziaria di cui alla deliberazione CE 25 marzo 2024 n. 3;
- che sulla deliberazione citata è stato acquisito il parere positivo del Collegio dei Revisori dei Conti (*parere 21 marzo 2024, n. 29/prot. n. 7598 del 22 marzo 2024*).

Visti

- la legge regionale n. 15/2015 e ss. mm. e ii.;
- il vigente Statuto dell'Ente Idrico Campano
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;



- il CCNL 2000/2001 Comparto "Regioni e Enti Locali" (code contrattuali con particolare riferimento all'art. 23 che disciplina l'istituto della reperibilità) per le parti rimaste ancora in vigore;
- il CCNL 21 maggio 2018 Comparto "Funzioni Locali" (con particolare riferimento all'art. 24 che mantenendo la sua vigenza disciplina l'istituto della reperibilità).

DETERMINA

1. di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 24 del CCDI 2024/2026, approvato con deliberazione CE 25 marzo 2024, n. 3, in riferimento alla necessità di individuare un'unità di personale da adibire al servizio di pronta reperibilità;
2. di individuare nel rag. Antonio Raimondi, dipendente a tempo pieno e indeterminato di questo Ente, ascritto all'Area degli "Operatori Specialisti" con funzione di "Autista", impegnato nell'Ufficio di staff del Presidente, l'unità alla quale riconoscere l'istituto della reperibilità;
3. di prendere atto che le somme occorrenti sono già previste nel Fondo per le risorse decentrate;
4. i turni di reperibilità sono concertati tra il Presidente ed il dipendente individuato secondo le esigenze di servizio;
5. di demandare al Presidente la certificazione dei giorni nei quali alla pronta reperibilità corrisponde l'avvenuta prestazione di lavoro;
6. di assegnare al Settore "Affari generali" il compito di acquisire le menzionate certificazioni e di trasmetterle al Settore "Contabile" al fine di procedere, nel mese successivo, alla consequenziale erogazione delle somme (sia in riferimento all'istituto della reperibilità sia in riferimento all'istituto della eventuale prestazione di lavoro straordinario);
7. di trasmettere il presente provvedimento al Presidente dell'Ente, al dipendente interessato ed al Settore "Affari generali" per la conservazione ed acquisizione al fascicolo personale dell'interessato, nonché al Settore "Contabile" (Ufficio Paghe);
8. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio on-line, oltre che nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Direttore Generale

(dr. Giovanni Marcello)